# CAMERA DEI DEPUTATI N. **3299**-A-*ter*

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

*presentata alla Presidenza il 17 giugno 1998*

(Relatore: **CALZAVARA,** *di minoranza*)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 25 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1156)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(DINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(CIAMPI)**

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
**(BERLINGUER)**

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
**(DI PIETRO)**

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
**(BERSANI)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
**(RONCHI)**

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
**(BURLANDO)**

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
**(PINTO)**

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
**(BASSANINI)**

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica*
*il 26 febbraio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Intendo innanzitutto sottolineare alcuni aspetti che considero essere complementari e funzionali alla Convenzione per la protezione delle Alpi:

– il Congresso dei poteri locali e regionali dell'Europa (30 maggio-1 giugno 1995) ha adottato la raccomandazione n. 14 sulla Carta delle regioni di montagna che consentirebbe a tutte le regioni di montagna d'Europa, e quindi anche quelle dell'arco Alpino, uno sviluppo compatibile con la gestione del patrimonio ambientale;

– il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha invitato il Comitato degli alti funzionari del CEMAT (Conferenza Europea dei Ministri responsabili dell'assetto del territorio) a studiare la fattibilità di una Carta europea delle regioni di montagna, ed inoltre ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di preparare un progetto di Carta delle regioni di montagna sulla base della raccomandazione n. 14 del 1995 del Congresso dei poteri locali e regionali dell'Europa, nonché una Carta europea delle aree rurali, sulla base della raccomandazione n. 1296/96, dell'Assemblea entro il 31 dicembre 1997;

– nella prima riunione di lavoro del gruppo di esperti, svoltasi il 24 marzo 1997 a Strasburgo, la maggioranza di essi ha espresso l'intenzione di elaborare una Convenzione quadro delle zone rurali, con annesso protocollo addizionale per le regioni di montagna.

Gli strumenti internazionali, soprattutto la Convenzione delle Alpi nonché i principi e le raccomandazioni adottate in occasione delle consultazioni intergovernative Europee per lo sviluppo montano sostenibile in Europa, riunite ad Aviemore (Scozia) dal 22 al 27 aprile 1996, a Trento dal 7 all'11 ottobre 1996, ed in occasione della Conferenza principale delle organizzazioni non governative riunita a Tolosa (Francia) dal 4 al 7 luglio 1996, hanno evidenziato come le regioni montane d'Europa si trovino ad affrontare eccezionali problemi di fragilità, richiedendo così politiche specifiche per un futuro sostenibile.

È riconosciuta infatti la necessità che la ampia diversità di popolazioni, etnie, culture, comunità ed ecosistemi montani europei sia valorizzata e protetta come patrimonio comune per le generazioni future, mediante la tutela del territorio e dell'ambiente, lo sviluppo economico nonché la promozione sociale e culturale delle comunità, delle tradizioni e consuetudini locali, favorendo l'autogoverno responsabile.

La realtà montana alpina rappresenta una risorsa ed una ricchezza da gestire attraverso scelte strategiche che, esaltandone le potenzialità socio-economiche, la rendono protagonista attiva nella vita economica della Repubblica, preservandola da rovinosi abusi e sfruttamenti dell'*habitat* che possano metterla in pericolo in modo irreversibile.

In generale le zone montane sono state dimenticate, nonostante la rilevanza che il territorio montano assume nel dettato Costituzionale (Art. 44, secondo comma: « La Legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane »), e nonostante le possibilità introdotte dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97, « Nuove disposizioni per le zone montane ». Occorre quindi promuovere una nuova, specifica ed incisiva politica di sviluppo per la montagna in linea con gli orientamenti comunitari, al fine di salvare

l'immenso patrimonio storico, naturale e culturale che la caratterizza.

Si rimarcano purtroppo le condizioni di grave degrado ambientale e crisi economica in cui versano le zone di montagna, aggravate dalla presenza di una popolazione minacciata dall'invecchiamento.

La politica dello Stato e delle regioni ha troppo spesso trascurato le Alpi ed in particolare i piccoli comuni montani, soprattutto per quanto concerne il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture di base necessarie a determinare un loro funzionale e paritario inserimento nella vita della Repubblica. La scarsa attenzione nei confronti del grande patrimonio ambientale e culturale delle aree dell'arco alpino ha causato:

inquinamenti ambientali;

limitato controllo dell'ambiente;

gestione del territorio lasciata più all'iniziativa del privato che del pubblico, quando una gestione sinergica tra i due soggetti potrebbe consentire un migliore utilizzo e salvaguardia dello stesso, con riapertura di rifugi, ricoveri abbandonati, fonti, grotte, giardini botanici e zone di rilevanza storica.

In tal senso la ratifica della Convenzione delle Alpi può diventare uno strumento fondamentale per realizzare quanto sopra esposto, se le aree interessate, che coincidono con le regioni e le province della Repubblica attraversate dall'arco alpino, saranno poste nelle condizioni di partecipare attivamente e direttamente alle scelte strategiche stabilite dalla Convenzione, attraverso la costituzione di un organo di incontro dove le iniziative proposte ed adottate possano produrre azioni concrete attraverso la realizzazione di progetti di carattere generale o di progetti specifici che siano funzionali a determinate regioni o province.

La ratifica da parte del Parlamento italiano della Convenzione delle Alpi, firmata dall'Italia nel 1991 e già ratificata da Austria, Germania, Liechtenstein, Slovenia e Unione europea, può ulteriormente rafforzare, anche a seguito delle disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59, « Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrazione », il ruolo e la responsabilità delle regioni nella gestione e nella tutela del proprio territorio.

In questo senso, a nostro parere, per l'esecuzione della Convenzione, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché gli enti locali dell'arco alpino, anche per un giusto e responsabile coinvolgimento delle popolazioni locali in sintonia con quanto stabilito negli altri Stati frontalieri, possono e devono essere i promotori e gli esecutori fondamentali della presente Convenzione, assicurando tra loro una costante reciproca consultazione, concertazione e cooperazione mediante l'istituzione di un Comitato interregionale per la protezione delle Alpi.

CALZAVARA, *Relatore di minoranza.*

## MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA

*(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)*

*Sostituire l'articolo 3 con i seguenti:*

ARTICOLO 3.

*(Comitato interregionale per la protezione delle Alpi).*

1. Il coordinamento delle iniziative per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri che vi provvede mediante l'attuazione dei pareri e delle indicazioni formulate dal Comitato interregionale per la protezione delle Alpi.

2. La sede degli uffici di presidenza ed amministrativi del Comitato interregionale per la protezione delle Alpi è stabilita dalla maggioranza dei membri del Comitato durante la prima convocazione dello stesso.

3. In prima convocazione il Comitato è convocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso la stessa.

ARTICOLO 3-*bis*.

*(Composizione del Comitato).*

1. Il Comitato interregionale per la protezione delle Alpi è composto dai presidenti delle regioni e delle province geograficamente interessate, o da loro delegati, e da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente. Il Comitato concorre alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione delle Alpi. I componenti rimangono in carica quattro anni, rinnovabili, ed eleggono nel loro ambito il presidente non oltre la seconda riunione del Comitato, che deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le riunioni del Comitato si tengono ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta motivata e scritta un componente del Comitato stesso. Il Comitato provvede semestralmente a presentare osservazioni in una relazione scritta, ove è contenuto il rendiconto dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici ed ai presidenti delle regioni e delle province che lo trasmettono alle rispettive Assemblee.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ARTICOLO 4.

*(Dotazione finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, provvede ciascuna regione dell'arco alpino in maniera paritaria.

2. Le regioni interessate dalla presente legge sono: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

3. Eventuali variazioni di bilancio sono decise all'unanimità dalle regioni di cui al comma 2.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3299A-ter
Lire 500